



**DISCIPLINARE ATTUATIVO DEL PROTOCOLLO CONGIUNTO SOTTOSCRITTO TRA IL MINISTERO DELLA CULTURA E LA REGIONE DEL VENETO PER L'ADEGUAMENTO DELL'INTESA SOTTOSCRITTA IN DATA 15 LUGLIO 2009 TRA IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI E IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DEL VENETO PER L'ELABORAZIONE CONGIUNTA DEL PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE IN ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI CUI AGLI ARTICOLI 135, COMMA 1, E 143 COMMA 2, DEL DECRETO LEGISLATIVO 22 GENNAIO 2004, N. 42**

Il giorno ..... del mese di ..... dell'anno 2022, presso .....

**IL MINISTERO DELLA CULTURA**

rappresentato

dal Direttore generale Archeologia, belle arti e paesaggio e  
dal Segretario regionale per il Veneto del Ministero della cultura

e

**LA REGIONE DEL VENETO**

rappresentata

dal Direttore dell'Area Infrastrutture, Trasporti, Lavori Pubblici, Demanio

**VISTI**

gli articoli 5, 9, 117 e 118 della Costituzione della Repubblica Italiana;

il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137" (di seguito Codice);

la Convenzione Europea sul Paesaggio (di seguito Convenzione), sottoscritta a Firenze, il 20 ottobre 2000 e ratificata con legge 9 gennaio 2006, n. 14;

il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

la legge regionale 23 aprile 2004 n. 11, recante "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio";

il Protocollo congiunto per l'adeguamento dell'Intesa sottoscritta in data 15 luglio 2009 (di seguito Protocollo congiunto) tra il Ministero della Cultura (di seguito Ministero) e la Regione del Veneto (di seguito Regione), in attuazione delle disposizioni di cui agli artt. 135, comma 1, e 143, comma 2, del Codice, per l'elaborazione congiunta del piano paesaggistico, ovvero del piano urbanistico-territoriale con specifica considerazione dei valori paesaggistici come disposto all'art. 135 del Codice (di seguito Piano).



26d93988



**CONSIDERATO CHE**

l'art. 6 del Protocollo congiunto prevede la sottoscrizione da parte di Ministero e Regione di un Disciplinare attuativo *“volto a definire nel dettaglio i contenuti tecnici, le modalità operative e il cronoprogramma delle attività relative con riferimento ai diversi stralci”*, previste per la redazione del Piano, e che tale Disciplinare *“è sottoscritto per il Ministero della Cultura dal Direttore generale Archeologia, belle arti e paesaggio e dal Segretario regionale per il Veneto e per la Regione del Veneto dal Direttore dell'Area Infrastrutture, Trasporti, Lavori Pubblici, Demanio”*;

l'art. 2 comma 1 del Protocollo congiunto prevede che l'elaborazione congiunta si attuerà mediante la predisposizione del Piano, redatto e approvato per Stralci:

1° Stralcio: riconoscimento degli Ambiti di Paesaggio e degli obiettivi di qualità paesaggistica e attuazione dell'art. 143 comma 1 lettere b), c) e d) ed eventuale attuazione del comma 4 relativamente ai beni paesaggistici di cui all'art. 136 e all'art. 142;

2° Stralcio: approvazione dei Piani Paesaggistici Regionali d'Ambito (PPRA) a copertura dell'intero territorio regionale quali integrazione del PTRC 2020 con specifica considerazione dei valori paesaggistici, a partire dal recepimento dei contenuti di cui al 1° Stralcio.

**PRESO ATTO CHE**

il Comitato Tecnico per il Paesaggio (CTP), istituito ai sensi della DGR 1503/2009 e dell'art. 5 del Protocollo d'Intesa del 15 luglio 2009, ha svolto dal settembre 2009 a fine 2019 un significativo lavoro tanto con riguardo alla ricognizione dei beni paesaggistici di cui all'art. 134 del Codice quanto con riguardo alla disciplina d'uso degli stessi;

in sede di copianificazione sono stati condivisi e approvati dal CTP i criteri, le metodologie e le procedure per la ricognizione, delimitazione, analisi e rappresentazione cartografica, in scala idonea alla identificazione, dei beni paesaggistici di cui all'art. 134 del Codice, tenuto conto della Circolare 23 giugno 2011, n. 12 della Direzione Generale per il Paesaggio, le Belle Arti, l'Architettura e l'Arte Contemporanee (di seguito denominata: DG PBAAC) del Ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo (agli atti del CTP del 15 luglio 2011), avente ad oggetto *“POAT MiBAC (Ob. 11.4 del PON Governance e Assistenza Tecnica 2007-2013) - Linea II.c “Promozione e attivazione di forme di collaborazione istituzionale per la pianificazione paesaggistica - “La pianificazione paesaggistica: la collaborazione istituzionale”, e contenente, nell'Allegato 1, la definizione di criteri da adottare ai fini della ricognizione, delimitazione e rappresentazione dei beni paesaggistici;*

in sede di CTP è stato condiviso il modello di Scheda per la rappresentazione in scala idonea alla identificazione degli immobili e delle aree di cui agli artt. 136 e 157 del Codice, ai sensi dell'art. 143, comma 1, lettera b) del Codice, e in particolare la Scheda di Ricognizione contenente le principali informazioni riferite agli elementi identificativi del bene e la sua rappresentazione cartografica, predisposta sulla base della proposta contenuta nella Circolare 21 dicembre 2011, n. 30, della DG PBAAC del MiBACT, avente a oggetto *“Codice dei beni culturali e del paesaggio - Determinazione delle specifiche prescrizioni d'uso per immobili e aree dichiarati di notevole interesse pubblico ex artt. 136 e 157 - “Scheda metodologica”. Proposta”*;

la ricognizione degli immobili e aree dichiarati di notevole interesse pubblico di cui all'art. 136 del Codice risulta pressoché conclusa;

in sede di CTP è stato altresì approvato il modello di scheda, contenente tutti i dati informatici, con cui procedere alla ricognizione di ogni singola zona di interesse archeologico (art. 142, comma 1, lettera m) del Codice) e la



26d93988



tabella attributi con cui procedere al riconoscimento del dato relativo alle aree tutelate per legge di cui all'art. 142 comma 1 del Codice;

la ricognizione delle aree tutelate per legge ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettera m) è stata completata dal CTP, contestualmente alla loro disciplina, per le aree già individuate nell'Atlante denominato "Le zone archeologiche – Elenco e delimitazione ai sensi delle leggi 1° giugno 1939, n. 1089 e 8 agosto 1985, n. 431", elaborato dalla Regione congiuntamente con l'allora Soprintendenza archeologica del Veneto e pubblicato nel 1987;

la ricognizione delle aree tutelate per legge ai sensi dell'art. 142, comma 1, del Codice, risulta compiuta per le aree individuate alle lettere a), b), c), d), e), f), i), prive delle esclusioni previste al comma 2 del medesimo art. 142, mentre risulta non ancora effettuata per i territori coperti da foreste e boschi, di cui alla lettera g), e per le aree gravate da usi civici, di cui alla lettera h) del medesimo articolo.

#### DATO ATTO CHE

per l'attività di ricognizione dei beni paesaggistici svolta dal CTP s'intendono adottati la metodologia e i criteri di seguito illustrati:

- per i beni paesaggistici di cui all'art. 136 del Codice:

la ricognizione è svolta procedendo ad una catalogazione e analisi di tutti i decreti o provvedimenti di dichiarazione di notevole interesse pubblico che insistono sul territorio, alla loro successiva digitalizzazione e quindi alla trasposizione dei rispettivi perimetri su Carta Tecnica Regionale Numerica (CTRN);

il processo di perimetrazione è condotto sulla base dei criteri contenuti nella suddetta Circolare ministeriale 23 giugno 2011, n. 12;

è generalmente mantenuto il criterio per cui *"la descrizione contenuta nel provvedimento prevale sia sulla rubrica che sulla planimetria allegata"*. Laddove vi siano discordanze o difficoltà interpretative tra testo del provvedimento e planimetria, e per tutti gli elementi presenti nella descrizione (limiti amministrativi, elementi naturali, elementi artificiali, limiti catastali, linee virtuali) si ricorre all'utilizzo di modalità operative sostanzialmente volte alla ricostruzione il più possibile aderente alla ratio del provvedimento stesso, desumibile dal testo descrittivo e dalle motivazioni del vincolo, e alla situazione coeva alla data di imposizione del vincolo. In caso di presenza di refusi nel testo descrittivo del provvedimento (in particolare nel caso di elencazione di particelle catastali con palesi errori di battitura) la perimetrazione si attesta sulla morfologia riconoscibile in CTRN;

sono riconosciuti i mappali catastali sul catasto digitale nel caso in cui il riferimento documentale siano i mappali stessi; qualora non siano riconoscibili per avvenute modifiche, si effettua un'indagine di ricostruzione storica dei mappali originari, seguita da digitalizzazione su CTRN con riscontro degli elementi geometrici presenti;

nei casi in cui nel provvedimento sia presente il riferimento a elementi morfologici quali sponde fluviali, linea di battigia, ecc., si tiene conto della morfologia attuale in analogia alle aree tutelate per legge ai sensi dell'art. 142;

l'attribuzione delle tipologie dei beni tutelati di cui alle lettere a), b), c), d), dell'art.136 del Codice trova fondamentale riferimento nella determinazione dei criteri di cui alla Circolare ministeriale n. 30 del 21 dicembre 2011, Sezione A "Elementi identificativi del vincolo", secondo le principali modalità precisate dal CTP;

per ogni bene paesaggistico è predisposta una scheda contenente le principali informazioni riferite agli elementi identificativi caratterizzanti il bene (codice identificativo, denominazione, data del provvedimento,



26d93988



stato del vincolo, tipologia di appartenenza e localizzazione territoriale) e la sua rappresentazione cartografica in forma unitaria ad una scala coerente;

il supporto utilizzato per la perimetrazione è la CTRN vettoriale in scala 1:5000 nella versione più recente disponibile al momento della perimetrazione;

- per i beni paesaggistici di cui all'art. 142, comma 1, del Codice:

*a) i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare*

la linea di battigia generatrice del vincolo è costituita dall'unione dei tratti di riva naturali, artificiali e fittizi, secondo le definizioni riportate nell' Allegato alla Circolare ministeriale n. 12 del 23/06/2012;

quale dato per la definizione della linea di costa viene fatto riferimento alle informazioni contenute nel sistema informativo dell'ex Magistrato alle Acque riportato nell'Infrastruttura Dati Territoriali della Regione Veneto (IDT-RV), integrate attraverso un'attività di foto interpretazione e digitazione a video sulle ortofoto più recenti disponibili;

ai fini della definizione della linea generatrice la fascia di tutela, nei tratti interni le lagune viene considerato l'intero ecosistema lagunare, comprensivo delle valli da pesca, per effetto della Sentenza n. 38921 del 2009 della Corte Suprema di Cassazione per la quale l'ecosistema lagunare, in quanto laguna viva collegata con il mare, è inquadrabile nei beni tutelati a norma della lettera a) dell'art. 142. Per i tratti lagunari viene fatto riferimento, per la parte inerente la Laguna di Venezia, alle informazioni fornite dall'Atlante della Laguna e alla Conterminazione lagunare, così come indicata nella cartografia allegata al Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 9 febbraio 1990 nonché, per le lagune minori, al limite dei bacini idrografici e sottobacini con particolare riferimento all'individuazione degli ambiti di laguna e delle valli da pesca, precisate attraverso l'ausilio delle ortofoto più recenti disponibili;

ai fini della determinazione del buffer di 300 metri, la linea di costa non comprende le opere aggettanti a mare, incluse le opere emerse non direttamente collegate alla linea di battigia, le quali sono state tuttavia digitalizzate e catalogate per tipologia: queste vengono comunque successivamente ricondotte all'area di vincolo in seguito generata;

la tutela interessa anche i territori costieri emersi interni alle lagune;

*b) i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi*

la definizione dell'elemento generatore del vincolo viene effettuata a partire dall'individuazione di tutti i laghi e bacini idrici presenti nelle basi cartografiche ovvero derivanti dal Piano di Tutela delle Acque e dalle fonti informative aggiornate riportate nell'IDT-RV;

a fronte della Sentenza della Corte Costituzionale n.164 del 29/05/2009, che esclude la distinzione tra laghi naturali e artificiali, ai fini della ricognizione degli elementi generatori di vincolo e con riferimento all'All. alla Circ. Min. n. 12 del 23/06/2012, nonché sulla scorta dei piani paesaggistici approvati da altre regioni, sono riconosciuti i laghi e gli invasi per i quali sussista almeno una delle seguenti condizioni:

- misura del perimetro superiore a 500 metri;
- riconoscibilità tramite un toponimo presente sul Geodatabase Topografico della Regione Veneto (GDB) ovvero CTRN;

sono esclusi dall'individuazione i laghetti dei campi da golf, le vasche per l'orticoltura, i bacini di raccolta liquami, irrigui, di decantazione, di laminazione lungo le infrastrutture stradali ed in genere i bacini con funzioni produttive. Sono invece inclusi nella ricognizione i laghetti adibiti alla pesca;

per la delimitazione dello specchio lacustre in corrispondenza dei tratti interessati da immissari ed emissari



26d93988



fluviali, in assenza di opere fisiche che ne definiscano una demarcazione univoca, viene fatto riferimento al limite individuato dal Piano di Tutela delle Acque e riportato su CTRN;

- c) *i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna*

il riconoscimento dell'elemento generatore del vincolo è definito a partire dall'acquisizione del grafo in formato shapefile dei "Fiumi, torrenti e corsi d'acqua" vincolati o parzialmente vincolati di cui all'IDT-RV;

la digitalizzazione dell'elemento generatore del vincolo di norma coincide con gli elementi geometrici presenti nella cartografia tecnica regionale più aggiornata (GDB ove disponibile o CTRN), che delimitano il corso d'acqua (piede esterno dell'argine per i corsi d'acqua arginati, ciglio spondale per i non arginati). Nei casi di incoerenze o carenze nella cartografia più recente, la digitalizzazione fa riferimento a elementi della CTRN di precedente edizione ovvero sulla base dell'ortofoto digitale a colori più recente;

nel caso di problemi nella definizione dell'elemento idrico, sia per le ridotte dimensioni, sia per un eventuale tombinamento occorso nel tempo, viene comunque individuato l'ambito fluviale delimitando il corso d'acqua con una primitiva di tipo lineare successivamente trasformandolo in areale di ampiezza convenzionale pari a 0,5 m per lato della linea generatrice ai fini della generazione delle fasce di tutela;

nel caso di presenza di arginature multiple, molto ampie o non chiaramente definite, nelle aree di pianura, oppure in area montana laddove la carenza di elementi morfologici univoci o la presenza di aree boscate non consenta una chiara individuazione dell'area fluviale, è utilizzata la cartografia dei piani di settore in materia di difesa e gestione del rischio idrogeologico (PGRA, PAI);

qualora i dati cartografici ed informativi a disposizione non consentano comunque la certa individuazione del corso d'acqua, viene fatto ricorso al grafo idrografia fornito da ARPAV e, in ultima istanza, in carenza dei precedenti dati viene fatto ricorso al grafo fiumi vincolati riportato nell'IDT-RV;

in corrispondenza dell'immissione in specchi lacuali, laddove si registra un netto cambio di sezione, il corso d'acqua perde la propria componente di fiume per mutare in lago e viene rappresentato con il suo asse quale linea ideogrammatica; viceversa laddove il corso d'acqua mantiene sostanzialmente la medesima sezione media anche in corrispondenza del bacino idrico, le individuazioni areali di lago e fiume si sovrappongono;

laddove il corso d'acqua si interrompe è creata una superficie curva di chiusura a raggio 150 metri avente centro nel punto di inizio/fine della linea di mezzeria del corpo idrico;

- d) *le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole*

l'informazione deriva dall'analisi dei dati altimetrici contenuti, per l'intera copertura regionale, all'interno della CTRN;

laddove disponibile il GDB, di più recente redazione, è estrapolato il dato relativo alla curva di livello riferita alla quota 1.600 metri s.l.m., mentre, per i territori non ancora coperti da GDB alla data di ricognizione del dato in oggetto, si fa riferimento alla CTRN;

- e) *i ghiacciai e i circhi glaciali*

l'informazione relativa ai ghiacciai è acquisita dal censimento dei ghiacciai effettuato dal Centro Valanghe di Arabba, facente capo ad ARPAV; il dato, in formato shapefile, dotato di un'approfondita definizione, è omogeneizzato attraverso l'accorpamento degli areali facenti capo al medesimo ghiacciaio;

l'informazione relativa ai circhi glaciali è acquisita in formato shapefile a partire dalla Carta delle Unità Geomorfologiche della Regione del Veneto (redatta in scala 1:250.000 e datata 1987) e dai dati delle analisi



26d93988



geologiche dei PAT/PATI; laddove queste non fossero disponibili si ricorre a un'attività di fotointerpretazione, da parte della Sezione Geologia e Georisorse della Regione del Veneto, su ortofoto digitali a colori;

*f) i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi*

il territorio del Veneto è interessato dalla presenza di un parco d'interesse nazionale e cinque di interesse regionale;

completano il quadro delle aree tutelate ai sensi della presente lettera f) le riserve, attualmente 14 di livello nazionale e 6 di livello regionale;

gli shapefile derivano dalla restituzione cartografica della perimetrazione dei confini dei parchi regionali come trasmessa dalla struttura regionale competente, a seguito anche delle opportune verifiche con gli enti competenti; tale perimetrazione potrà essere oggetto di eventuale variazione a seguito degli effetti derivanti dai procedimenti inerenti l'iter di formazione e approvazione dei relativi Piani Ambientali;

per il Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi viene acquisita la perimetrazione divulgata dall'Ente gestore in formato shapefile;

per la perimetrazione delle riserve viene acquisito il dato relativo alle delimitazioni delle riserve regionali o nazionali istituite presente nell'IDT-RV;

*i) le zone umide incluse nell'elenco previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448*

nel territorio del Veneto sono presenti 4 zone umide incluse nell'elenco previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448;

la fonte per la perimetrazione delle zone umide sono i Decreti Ministeriali di designazione dell'area comprensivi della relativa documentazione cartografica depositati presso il competente Ministero dell'Ambiente della Tutela del territorio e del mare (ora Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica). Sono pertanto acquisiti gli atti istitutivi le aree e viene consultato il Geoportale Nazionale del suddetto Ministero, che trova corrispondenza con i dati presenti nell'IDT-RV;

*m) le zone di interesse archeologico*

le zone di interesse archeologico consistono in aree in cui è individuato un contesto di giacenza del patrimonio archeologico, corrispondente a un insediamento antico o a opere dell'antica organizzazione territoriale e al suo eventuale riflesso sull'aspetto esteriore;

la ricognizione delle zone di interesse archeologico è condotta a partire dalla pubblicazione, elaborata congiuntamente tra Regione e Ministero (allora Ministero per i beni culturali e ambientali), denominata "Le zone archeologiche del Veneto", contenente il loro elenco e la loro delimitazione ai sensi delle leggi 1 giugno 1939, n. 1089 e 8 agosto 1985, n. 431, ed è perfezionata mediante l'eventuale individuazione e delimitazione di ulteriori zone;

per ciascuna zona è redatta una scheda contenente:

- gli elementi identificativi, ovvero le informazioni riguardanti il bene paesaggistico: codice identificativo, comune e provincia di appartenenza, denominazione, eventuali provvedimenti dichiarativi dell'interesse archeologico, eventuale relazione con altre zone art. 142 comma 1 lettera m), una sintesi del valore di interesse archeologico del bene paesaggistico;
- l'identificazione del bene paesaggistico su ortofoto digitale a colori;
- la rappresentazione cartografica del bene paesaggistico su Carta Tecnica Regionale Numerica (CTRN);
- la disciplina d'uso specificata per "contesto di giacenza" e "aspetto esteriore";
- l'eventuale disciplina d'uso specifica;

a corredo della ricognizione sono redatti gli "Apparati conoscitivi e bibliografici" contenenti gli "Elementi



26d93988



dell'analisi", che consentono di identificare i valori archeologici della zona, le "Dinamiche di trasformazione e fattori di criticità", consistenti in una valutazione della permanenza/trasformazione dei valori archeologici, rischi e criticità, l'"Individuazione della zona archeologica", consistente nelle motivazioni del riconoscimento della zona di interesse archeologico, e la "Bibliografia";

- per i beni paesaggistici di cui all'art. 142, comma 1, del Codice non ancora oggetto di ricognizione:

*g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227*

la Carta Forestale Regionale risalente al 2006, elaborata sulla base dei fotogrammi del volo aereo "IT2000" ortofoto digitale a colori, presenta dei limiti di mancato aggiornamento e quindi si rende opportuno un confronto con il relativo livello informativo della Carta di Copertura del Suolo (Progetto Corine Land Cover (CLC)) nell'ultima versione disponibile;

l'elemento generatore di vincolo è inteso come l'insieme delle aree boscate senza distinzione di tipologia forestale;

*h) le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici*

in merito alle aree assegnate alle università agrarie si rileva la non presenza sul territorio regionale;

per la ricognizione, delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla identificazione delle zone gravate da usi civici si prende a riferimento il progetto di accertamento e riordino delle terre di uso civico in corso da parte della Direzione Enti locali e Servizi Elettorali della Regione;

l'attività di ricognizione e delimitazione dei beni paesaggistici è effettuata in modalità informatizzata, utilizzando le fonti e i dati disponibili più aggiornati e con il maggiore grado di dettaglio: GDBF ovvero CTRN, ortofoto digitali a colori, Infrastruttura dei Dati Territoriali della Regione Veneto (IDT-RV), e restituita in formato shapefile (diffuso formato dati per Sistemi Informativi Geografici - GIS);

per pervenire alla redazione del Piano sia necessario procedere secondo gli stralci di cui all'art. 2 dell'Intesa.

Tutto quanto sopra premesso e considerato

### **CONVENGONO QUANTO SEGUE**

#### Articolo 1

*(Oggetto e finalità)*

1. Le premesse di cui sopra costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Disciplinare attuativo (di seguito Disciplinare).
2. Il presente Disciplinare ha per oggetto i contenuti tecnici e le modalità operative per la redazione del Piano, in coerenza con il Protocollo congiunto per l'adeguamento dell'Intesa sottoscritta in data 15 luglio 2009 (di seguito Protocollo congiunto).

#### Articolo 2

*(Programma di attività)*

1. Il presente Disciplinare si applica, ai sensi dell'art. 1 del Protocollo congiunto per la redazione e l'approvazione congiunta del Piano, per stralci successivi, come individuati all'art. 2, comma 1 del Protocollo congiunto con



26d93988



riferimento a quanto stabilito dal Codice all'art. 143 e dalla legge regionale n. 11/2004 all'art. 45 ter.

2. L'attività di pianificazione sarà condotta prendendo atto del lavoro sinora svolto dal CTP provvedendo in particolare a:

per il 1° Stralcio:

a) riconoscimento degli ambiti di paesaggio e degli obiettivi di qualità paesaggistica definiti dall'“Atlante ricognitivo” e dagli “Ambiti di paesaggio”, già condivisi con il Ministero in sede di adozione della Variante al PTRC 2009, adottata con DGR n. 427 del 10 aprile 2013 e contenuti nel “Documento per la valorizzazione del paesaggio veneto”, elaborato del PTRC 2020, che risultano così identificati:

Alta Montagna Bellunese; Montagna Bellunese; Altipiani Vicentini e Monte Grappa; Lessinia e Piccole Dolomiti; Alta Marca Trevigiana; Alta Pianura Veneta; Alta Pianura tra Piave e Livenza; Pianura Centrale Veneta; Colli Euganei e Monti Berici; Verona, Lago di Garda, Monte Baldo; Bonifiche Orientali dal Piave al Tagliamento; Pianura Veronese e Alto Polesine; Bassa Pianura Veneta; Arco Costiero Adriatico, Laguna di Venezia e Delta del Po;

b) relativamente a ciascun Ambito di Paesaggio presa d'atto e completamento dell'attività di ricognizione dei beni paesaggistici, di cui agli artt. 136 e 142 del Codice, e rappresentazione in scala idonea all'identificazione certa del bene tutelato, anche mediante il coinvolgimento degli Enti locali, nonché determinazione delle specifiche prescrizioni d'uso, ai sensi dell'art.143, comma 1, lettere b) e c) del medesimo Codice;

c) relativamente a ciascun Ambito di Paesaggio eventuale individuazione di ulteriori immobili od aree, di notevole interesse pubblico a termini dell'art. 134, comma 1, lettera c) del Codice, loro delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla identificazione, nonché determinazione delle specifiche prescrizioni d'uso, a termini dell'art. 138, comma 1, ai sensi dell'art. 143, comma 1, lettera d) del medesimo Codice;

d) definizione di criteri per l'individuazione delle aree gravemente compromesse o degradate di cui all'art. 143, comma 4 e loro eventuale individuazione nel rispetto di quanto previsto dall'art. 143 comma 1, lettera g);

e) individuazione degli ulteriori contesti ai sensi dell'art. 143, comma 1, lett. e), ad eventuale completamento dell'individuazione delle aree gravemente compromesse o degradate di cui alla precedente lett. d);

per il 2° Stralcio:

a) conclusione dell'elaborazione del Piano Paesaggistico Regionale d'Ambito (PPRA) “Arco costiero Adriatico Laguna di Venezia e Delta del Po” a partire dal recepimento dei contenuti di cui al 1° Stralcio;

b) completamento della pianificazione paesaggistica regionale mediante l'elaborazione di Piani Paesaggistici Regionali d'Ambito (PPRA), con i contenuti di cui agli artt. 135 e 143 del Codice, a partire dal recepimento dei contenuti di cui al 1° Stralcio e nel rispetto degli obblighi di elaborazione congiunta sanciti dal Codice, a partire dal recepimento dei contenuti di cui al 1° Stralcio.

3. Il Piano sarà redatto anche tenendo conto della presenza di aree riconosciute o candidate a tutela da parte dell'UNESCO (WHL – siti patrimonio dell'umanità, MaB – riserve della biosfera ed altri) e di valori ed emergenze naturalistiche o paesaggistiche, insediamenti o complessi urbanistici, architettonici o archeologici che rivestano valore testimoniale particolare per il territorio regionale.

4. La conclusione delle attività di cui al comma 2 del presente articolo è stabilita entro due anni dalla data di sottoscrizione del presente Disciplinare per il 1° Stralcio, al termine del quale saranno avviate le attività previste per il 2° stralcio, che saranno completate nei tempi concordati tra le Parti.

### Articolo 3

*(Metodologia e criteri per la redazione del Piano)*



26d93988





1. La metodologia e i criteri per la redazione del Piano in con riferimento alle attività di cui all'art. 2 comma 2 del presente Disciplinare sono definite e condivise in sede di CTP.
2. Il riconoscimento degli aspetti, dei caratteri peculiari e delle caratteristiche paesaggistiche di tutto il territorio regionale e la delimitazione dei relativi ambiti, di cui all'art. 135 comma 2 del Codice, risultano dagli elaborati, comunque suscettibili di aggiornamento con riferimento a specifiche condizioni sopravvenute, denominati "Atlante ricognitivo" ed "Ambiti di paesaggio" contenuti nel "Documento per la pianificazione paesaggistica" a suo tempo predisposto e condiviso dal CTP in sede di adozione della Variante al PTRC con DGR 427 del 10 aprile 2013, ora denominato "Documento per la valorizzazione del Paesaggio veneto" e costituente un elaborato del PTRC 2020.
3. In particolare, con riferimento all'attività già svolta in sede di CTP:  
per il 1° Stralcio, relativamente a ciascun Ambito di Paesaggio:
  - per gli immobili e le aree di notevole interesse pubblico di cui all'art. 136 del Codice, si procederà alla:
    - presa d'atto e completamento della ricognizione dei beni paesaggistici;
    - sistematizzazione dei beni paesaggistici, allo scopo di raggrupparli sulla base di aggregazioni omogenee, di natura geografica o tipologica in funzione della determinazione delle prescrizioni d'uso;
    - determinazione delle specifiche prescrizioni d'uso, di cui all'art. 143 lettera b), sulla base delle aggregazioni individuate, secondo il modello di Scheda, già condiviso in sede di CTP, tenuto conto della Circolare 21 dicembre 2011, n. 30, della DG PBAAC del MiBACT, avente a oggetto "*Codice dei beni culturali e del paesaggio - Determinazione delle specifiche prescrizioni d'uso per immobili e aree dichiarati di notevole interesse pubblico ex arti. 136 e 157 - "Scheda metodologica". Proposta*", e dando attuazione alle motivazioni di tutela paesaggistica del singolo bene fissate dall'atto di dichiarazione di notevole interesse pubblico;
    - eventuale individuazione di ulteriori immobili o aree di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 143, comma 1, lettera d) del Codice;
  - per le aree tutelate per legge di cui all'art. 142, comma 1, del Codice, si prenderà atto e si procederà alla:
    - conclusione della ricognizione dei beni paesaggistici, anche con riferimento all'integrazione delle zone di interesse archeologico, con eventuale individuazione di nuove zone rispetto a quanto già riconosciuto dal CTP sulla base della pubblicazione, elaborata congiuntamente tra Regione e Ministero (allora Ministero per i beni culturali e ambientali), denominata "Le zone archeologiche del Veneto";
    - sistematizzazione dei beni paesaggistici, allo scopo di definirli in specifiche componenti ai fini della definizione delle prescrizioni d'uso;
    - determinazione delle specifiche prescrizioni d'uso, di cui all'art. 143 lettera c), sulla base delle componenti individuate;
    - definizione di criteri finalizzati alla individuazione delle aree escluse dal vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 142, comma 2 del Codice e non interessate da specifici provvedimenti ai sensi degli articoli 136, 138, 139, 140, 141, e 157 e di una metodologia per la costruzione di uno strato informativo digitale per l'individuazione delle stesse in sede di conformazione o adeguamento degli strumenti urbanistici comunali;

per il 2° Stralcio, partendo dal lavoro svolto per il PPRA 14 "Arco costiero adriatico Laguna di Venezia e Delta del Po", si procederà all'estensione dell'applicazione all'intero territorio regionale della metodologia utilizzata, prevedendone, se necessario, un opportuno adeguamento; per ciascuno degli Ambiti individuati, ai sensi dell'art. 135 del Codice, saranno definite specifiche normative d'uso, a partire dagli obiettivi di qualità




26d93988



paesaggistica indicati nell' "Atlante ricognitivo".

3. Il Ministero e la Regione si impegnano a definire e adottare, per quanto di competenza, tutte le misure organizzative necessarie all'elaborazione congiunta del Piano, dandone comunicazione reciproca.
4. Il Ministero e la Regione si impegnano a concordare le modalità per le controdeduzioni alle osservazioni a ciascun stralcio del Piano adottato.

#### Articolo 4

##### *(Conformazione e adeguamento degli atti di pianificazione urbanistica e territoriale)*

1. I comuni, la città metropolitana, le province e gli enti gestori delle aree naturali protette conformano o adeguano gli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale, a seguito dell'approvazione di ciascuno stralcio e comunque non oltre due anni dalla relativa approvazione, ai sensi dell'art. 145 del Codice.
2. Il piano prevede, per ciascuno stralcio, le modalità e i termini per la conformazione o adeguamento degli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale.
3. In sede di approvazione degli strumenti urbanistici di conformazione o adeguamento, eventuali rettifiche nella delimitazione e rappresentazione dei beni paesaggistici di cui all'art. 134 del Codice, derivanti da verifiche puntuali sul territorio o da errori materiali saranno accertati in forma congiunta ai sensi dell'art. 145 del medesimo. L'approvazione di eventuali rettifiche costituisce aggiornamento automatico del Piano, senza necessità di variante.

#### Articolo 5

##### *(Aggiornamento e adeguamento del Disciplinare)*

1. Il presente Disciplinare potrà essere adeguato, su richiesta anche di una sola delle parti sottoscrittrici, in relazione alle modifiche della normativa vigente sopravvenienti.
2. Ad eventuali modifiche del Disciplinare non riconducibili alle previsioni di cui al comma precedente si potrà dare luogo sulla base di manifestata e comune volontà delle parti firmatarie.

MINISTERO DELLA CULTURA

IL DIRETTORE GENERALE ARCHEOLOGIA,  
BELLE ARTI E PAESAGGIO

REGIONE DEL VENETO

IL DIRETTORE DELL'AREA INFRASTRUTTURE,  
TRASPORTI, LAVORI PUBBLICI, DEMANIO

IL SEGRETARIO REGIONALE PER IL VENETO



26d93988

